

Deliberazione n. 61

Adottata dal Direttore Generale in data 18.01.2023

OGGETTO: Presa d'atto del contratto di sponsorizzazione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu e la Roche S.p.A. per lo sviluppo del progetto: "Potenziamento della presa in carico della persona con sclerosi multipla attraverso l'implementazione di un data base presso la Struttura di Neurologia". **Validità dal 13.01.2023 al 01.11.2023.**

PDEL/2023/72

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 18.01.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddìs
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO X

---

*Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne*

- PREMESSO** che questa Azienda in data 27.07.2022 ha bandito un avviso pubblico per la ricerca di sponsor per lo sviluppo del progetto: "*Potenziamento della presa in carico della persona con sclerosi multipla attraverso l'implementazione di un data base presso la Struttura di Neurologia*"
- PREMESSO** altresì che la Roche, azienda farmaceutica operante in Italia, ha dichiarato di essere interessata alla sponsorizzazione del suddetto progetto ed ha manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto, in qualità di sponsor.
- CONSIDERATO** che questa Azienda, con deliberazione n. 1129 del 27.09.2022 ha accettato il contributo liberale erogato dalla Società Roche S.p.A. per lo sviluppo del progetto: "*Potenziamento della presa in carico della persona con sclerosi multipla attraverso l'implementazione di un data base presso la Struttura di Neurologia*".
- VISTO** il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto digitalmente da entrambi i rappresentanti legali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- RITENUTO** pertanto di prendere atto del contratto di sponsorizzazione.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

*Per i motivi esposti in premessa:*

## D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto del contratto di sponsorizzazione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu e la Roche S.p.A. per lo sviluppo del progetto: "*Potenziamento*"



**ARNAS G. Brotzu**  
Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione

*della presa in carico della persona con sclerosi multipla attraverso l'implementazione di un data base presso la Struttura di Neurologia",* che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. **Validità dal 13.01.2023 al 01.11.2023.**

- 2)** Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, al Direttore della S.C. Neurologia e alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raimondo Pinna

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

(di seguito, il “Contratto”)

tra

**Roche S.p.A.**, con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, capitale sociale € 34.056.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Monza e Brianza 00747170157, in persona dei suoi procuratori dott. Stefano Corvasce e dott. Andrea Gnesutta domiciliati per la carica presso la sede sociale (di seguito “**Roche**”),

- da una parte -

e

**ARNAS G. Brotzu** con sede legale in Cagliari, via P.A. Ricchi, 1 Partita Iva 02315520920, in persona del legale rappresentante dr.ssa Agnese Foddis (di seguito, “**ARNAS G. Brotzu**”).

- dall'altra parte -

(Roche e ARNAS G. Brotzu, di seguito, saranno altresì definiti singolarmente come la “**Parte**” o, congiuntamente, come le “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

- ARNAS G. Brotzu ha bandito un avviso pubblico (pubblicato nel sito il 27/07/2022) per la ricerca di sponsor per il Progetto “Potenziamento della presa in carico della Persona con Sclerosi Multipla attraverso l’implementazione di un data base presso la Struttura di Neurologia dell’ARNAS G. Brotzu”, da realizzarsi presso la Struttura di Neurologia dell’Arnas G. Brotzu, diretta dal Dr. Melis Maurizio Direttore della U.O.C. Di Neurologia dell’ARNAS Brotzu e pubblicato all’interno del sito internet: <https://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=7&s=76670&v=2&c=297&t=1> (di seguito, per brevità, il “Progetto”);

- Roche, azienda farmaceutica operante in Italia attraverso la commercializzazione di medicinali per la cura di una vasta area di patologie, tra cui quelle relative alla sclerosi multipla, si è dichiarata interessata alla sponsorizzazione nei termini e alle condizioni di seguito riportate ed ha perciò partecipato al suddetto avviso manifestando il proprio interesse a partecipare al Progetto in qualità di sponsor;

- ARNAS G. Brotzu, con atto del 3 ottobre 2022 prot. n. PG/2022/19181 adottato dal Direttore Generale, dr.ssa Agnese Foddis, ha ritenuto di accogliere l’adesione da parte di Roche al Bando e ha disposto la sottoscrizione del presente contratto nelle forme previste dall’art. 19 (“Contratti di sponsorizzazione”) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 43 della Lg. 449/1997;

- Le Parti intendono ora formalizzare i rispettivi impegni in conformità alle previsioni contenute nell’Avviso Pubblico qui allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO**

**SEGUE**

## **1. PREMESSE E ALLEGATI**

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

## **2. FINALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE**

2.1. Il Contratto ha come finalità la regolamentazione del rapporto di sponsorizzazione tra il ARNAS G. Brotzu (in veste di sponsee) e Roche (in veste di sponsor) per la realizzazione del Progetto.

## **3. OGGETTO DEL CONTRATTO**

3.1. In virtù del Contratto, le Parti si impegnano nei termini che seguono:

1) Roche, a fronte dell'impegno dell'ARNAS G. Brotzu a veicolare il nome e segno distintivo come meglio descritto al successivo punto 2), si impegna ad erogare una somma a titolo di corrispettivo nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 5. per la realizzazione del Progetto.

Resta inteso che sarà responsabilità dell'ARNAS G. Brotzu gestire il Progetto nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché la ripartizione al proprio interno del corrispettivo ricevuto da Roche, a patto che l'intero importo venga impiegato esclusivamente a tali fini e in alcun modo venga destinato a scopi diversi da quelli previsti dal Contratto;

2) L'ARNAS G. Brotzu si impegna, a fronte del corrispettivo ricevuto da Roche:

- ad impiegare il corrispettivo esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al Contratto, come descritte in Premessa e al presente articolo 3;
- a realizzare il Progetto sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità in termini di contenuto, organizzazione e gestione, senza alcuna interferenza da parte dello Sponsor. Le attività svolte nell'ambito del Progetto hanno come obiettivi il miglioramento della gestione dei pazienti affetti da sclerosi multipla attraverso un percorso di integrazione degli esami di screening, di quelli eseguiti nel corso della gestione ambulatoriale del paziente stesso, troverà realizzazione attraverso la creazione di un database che integri tutti gli esami fatti sul paziente compreso lo stato vaccinale e gli eventuali esami eseguiti per escludere il COVID-19.

Per la realizzazione del progetto, si intende, attraverso selezione pubblica, individuare un data manager con documentata esperienza nell'ambito delle patologie neurologiche immuno-mediate e autoimmuni del sistema nervoso centrale periferico.

- a veicolare il nome e il segno distintivo di Roche secondo quanto definito all'interno dell'avviso per la ricerca di sponsor per il Progetto "Potenziamento della presa in carico della Persona con Sclerosi Multipla attraverso l'implementazione di un data base presso la Struttura di Neurologia dell'ARNAS G. Brotzu". Resta espressamente inteso tra le Parti che Roche, in qualità di sponsor, avrà diritto, anche successivamente alla scadenza del Contratto, di pubblicizzare in qualsiasi sede il proprio ruolo di sponsor del Progetto.

Il nome e il segno distintivo di Roche saranno visibili con:

- Uno spazio dedicato nel sito istituzionale dell'ARNAS Brotzu oppure
- Con una Targhetta identificativa che faccia riferimento al progetto oppure
- Con un articolo su una testata Giornalistica di rilievo Regionale

## **4. MODALITÀ DI ESECUZIONE E GARANZIE**

- 4.1. Le Parti garantiscono l'esecuzione delle attività nel rispetto di ogni legge o regolamento ed in ottemperanza degli eventuali adempimenti etici e regolatori applicabili ai fini del Contratto.
- 4.2. Il Contratto non configura una licenza di marchio e non conferisce all'ARNAS G. Brotzu alcun diritto di utilizzazione del marchio Roche al di fuori del Progetto. Conseguentemente, l'ARNAS G. Brotzu si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del marchio Roche così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto della stessa.
- 4.3. L'ARNAS G. Brotzu si impegna a dare evidenza a Roche dell'avvenuta realizzazione del contributo per le sole finalità ivi indicate nell'avviso pubblico.
- 4.4. L'ARNAS G. Brotzu si impegna a realizzare quanto qui convenuto con allocazione di proprie risorse organizzative, strutturali e di personale necessarie, in relazione alle quali garantisce la propria piena idoneità ed il pieno rispetto delle normative attinenti, incluse quelle in materia contrattuale, di previdenza e di sicurezza del lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i), con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contenute nel Contratto, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

In considerazione del fatto che Roche non avrà alcun coinvolgimento, intervento diretto o indiretto nell'impiego e gestione del contributo, il ARNAS G. Brotzu si impegna: (i) a manlevare Roche da qualsiasi pretesa possa pervenire in tal senso, assumendo altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al personale / strutture / pazienti nell'utilizzo del contributo; (ii) a manlevare (anche mediante idonea copertura assicurativa) Roche da ogni contestazione ed a mantenerla indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento comunque connessa all'utilizzo del contributo in denaro fornito e alle garanzie previste dal Contratto.

- 4.5. Roche rimane del tutto estranea a qualsiasi condizionamento delle attività di gestione del centro, rimanendo per tali aspetti la responsabilità esclusivamente in capo all'ARNAS G. Brotzu.

## **5. CORRISPETTIVO**

- 5.1. Alla luce di quanto concordato tra le Parti ai precedenti articoli 3 e 4, Roche si impegna ad erogare all'ARNAS G. Brotzu a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione un importo complessivo pari ad euro 25.000,00 (*venticinquemila/00*) oltre IVA, corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, che sarà emessa per l'intero importo, previa sottoscrizione del presente Contratto. Si precisa che il codice destinatario di Roche da utilizzare per l'invio della fattura in formato elettronico è **SN4CSRI**.
- 5.2. Resta inteso che nel caso in cui l'ARNAS G. Brotzu non procedesse – entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto – all'avvio dei lavori delle attività di cui al punto 3.1 n.2) l'ARNAS G. Brotzu sarà tenuto a restituire immediatamente a Roche l'importo versato a titolo di corrispettivo. In tal caso, il Contratto si intenderà automaticamente risolto limitatamente alla parte recante l'erogazione del corrispettivo e nulla più sarà dovuto da Roche all'ARNAS G. Brotzu.
- 5.3. In seguito all'avvio del Progetto, l'ARNAS G. Brotzu si impegna a corrispondere a Roche adeguata evidenza documentale attestante lo svolgimento del Progetto e delle attività di veicolazione del nome e logo Roche, previste al punto 3.1 n. 2).

## **6. DURATA**

- 6.1. Il Contratto avrà efficacia dalla data di ultima sottoscrizione sino al 1/11/2023.

- 6.2. Eventuali nuovi accordi tra le Parti saranno oggetto di nuove negoziazioni e formalizzati attraverso nuove scritture private.

## **7. TRASFERIMENTO DI DATI E INFORMAZIONI**

- 7.1. L'ARNAS G. Brotzu a conclusione del Progetto si impegna a condividere con Roche le risultanze dello stesso.

## **8. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

- 8.1. ARNAS G. Brotzu dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.
- 8.2. ARNAS G. Brotzu si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
- 8.3. ARNAS G. Brotzu garantisce inoltre di aver adottato ed attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese di cui al D. Lgs. 231/2001 e, al tempo stesso, di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, in conformità alla normativa applicabile. ARNAS G. Brotzu garantisce di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo del medesimo personale, al fine di prevenire la commissione di reati, con particolare riferimento ai reati ambientali.
- 8.4. Resta inteso che l'inosservanza da parte dell'ARNAS G. Brotzu dei precetti di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà considerato da Roche un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà Roche a risolvere lo stesso con effetto immediato.
- 8.5. L'ARNAS G. Brotzu dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcun conflitto di interessi (ai sensi della regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dei regolamenti interni adottati al riguardo presso la propria struttura) che possa precludere la sottoscrizione del Contratto con Roche.
- 8.6. Le Parti si impegnano a svolgere le attività e ad adempiere agli obblighi previsti nel Contratto nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione, così come previsto dalla regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare in materia di codici di comportamento negli enti del servizio sanitario nazionale e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché da eventuali piani e linee guida regionali adottate in materia.
- 8.7. L'ARNAS G. Brotzu dichiara:
- che nell'esecuzione del Contratto, attua ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione;
  - che il Contratto non contrasta in alcun modo con i principi contenuti all'interno del proprio Piano Aziendale di prevenzione della corruzione (o regolamenti assimilabili) e

- che i propri organismi interni di valutazione, responsabili della prevenzione della corruzione, non hanno sollevato alcuna obiezione rispetto alla sottoscrizione del Contratto, nei termini qui previsti e concordati, anche rispetto all'adeguatezza e congruità dell'importo stanziato per le finalità descritte.

8.8. Roche e l'ARNAS G. Brotzu rispettivamente dichiarano:

- di non aver (direttamente o indirettamente) offerto, corrisposto, ricevuto ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o qualsiasi utilità – e si impegnano ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o qualsiasi utilità ovvero dal compiere qualsiasi altra attività – con l'obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un operatore sanitario o di qualunque altro soggetto, col fine di ottenerne un indebito vantaggio o beneficio personale;

- che gli impegni assunti sulla base del Contratto in alcun modo perseguono lo scopo di aumentare, influenzare o raccomandare illecitamente la prescrizione, acquisto, fornitura o uso di prodotti e/o servizi di Roche;

- che nessun compenso e/o contributo verrà elargito da Roche nei confronti del personale che opera all'interno dell'ARNAS G. Brotzu a titolo di retribuzione per le attività svolte ai sensi del Contratto, al di fuori di quanto pattuito nel precedente articolo 5.

## **9. TRASPARENZA**

Ai sensi del Codice Deontologico Farmaindustria, Roche pubblicherà all'interno del proprio sito web aziendale l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna organizzazione sanitaria e di ciascun operatore sanitario, anche con riferimento ai corrispettivi e rimborsi riconosciuti per sponsorizzazioni, consulenze e prestazioni professionali risultanti da un Contratto scritto ovvero finanziamenti per l'organizzazione di eventi congressuali (ad inclusione di eventi ECM) effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti.

Pertanto, il valore del contributo erogato da Roche all'ARNAS G. Brotzu, ai sensi del Contratto, saranno oggetto di pubblicazione nominale e tale informazione resterà accessibile per tre anni sul sito [www.roche.it](http://www.roche.it)

## **10. INADEMPIMENTO**

10.1. In caso di inadempimento di una delle Parti delle obbligazioni previste dal Contratto, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere lo stesso solo dopo aver diffidato l'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, nella quale venga specificata l'inadempienza rilevata e venga contestualmente offerto all'inadempiente un termine di 15 (quindici) giorni per rimediare all'inadempimento.

10.2. Qualora la Parte inadempiente non ponga rimedio a quanto richiesto entro e non oltre il termine concesso dall'altra Parte, secondo le modalità descritte al punto che precede, il Contratto si intenderà risolto di diritto nel giorno indicato in diffida come termine ultimo per adempiere utilmente l'obbligazione.

## **11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

11.1. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che la reciproca violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4, 8 costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

11.2. La risoluzione si eserciterà mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ed avrà efficacia dalla data di spedizione.

## **12. RECESSO**

12.1. Le Parti potranno recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da rendersi a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec. Nell'ipotesi in cui Roche intenda recedere anticipatamente dal Contratto, dovrà corrispondere all'ARNAS G. Brotzu i costi maturati alla data di esercizio del diritto di recesso, in considerazione delle attività già svolte in conformità al Contratto e dietro presentazione di adeguati giustificativi.

## **13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

13.1. L'ARNAS G. Brotzu non potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di Roche.

## **14. ADEMPIMENTI DI FARMACOVIGILANZA**

13.1 Si ricorda che qualora, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di farmacovigilanza, si venisse a conoscenza di sospetti Eventi Avversi (EA), Situazioni Speciali, Altri Casi \* e Reclami legati all'uso di un medicinale, è richiesto di segnalare tali eventi al Responsabile di farmacovigilanza della relativa struttura di appartenenza, o direttamente online seguendo le istruzioni sul sito AIFA (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>), o, in alternativa, direttamente al Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) del medicinale che si sospetta abbia causato la reazione avversa.

*\* Caso di gravidanza, uso in popolazioni pediatrica o anziana, mancanza di efficacia, sovradosaggio, uso improprio, abuso, uso off-label (farmaco usato in maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato), errore terapeutico (incluso quello intercettato o potenziale), esposizione professionale, dati relativi alla sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un medicinale (STIAMP), interazione tra farmaci, medicinali contraffatti (sia sospetti che accertati) e sospetti Eventi Avversi da azioni legali collettive.*

## **15. MODIFICHE**

15.1. Le Parti stabiliscono di comune accordo che ogni e qualsivoglia modifica ai contenuti del Contratto non potrà avvenire che a mezzo di atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

## **16. DATI PERSONALI**

16.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati strettamente necessari per quanto previsto all'art. 3 nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia altresì strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione del Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

## **17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

17.1. Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, saranno disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana.

17.2. Il Tribunale di Cagliari avrà competenza esclusiva in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto.



Monza, 10 gennaio 2023

Roche S.p.A.

Stefano Corvasce  
Integrated Strategy Lead Neuroscience  
*Firma apposta digitalmente*

Roche S.p.A.

Andrea Gnesutta  
Integrated Portfolio Strategy Head  
*Firma apposta digitalmente*

**ARNAS G. Brotzu**

---

**Dr.ssa Agnese Foddis**

Direttore Generale